

AVVISO per la formazione di un elenco di Assistenti Sociali iscritti alle sezioni A e B disponibili a svolgere l'attività di supervisore di tirocinio di adattamento di cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio in un paese estero

Il decreto n. 264 del 14 novembre 2005 all'art. 8 prevede che presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine sia istituito un elenco di professionisti disponibili a svolgere il ruolo di supervisore per tirocini di adattamento di cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio in un paese estero.

Il tirocinio di adattamento è previsto nei casi di richiesta di riconoscimento di titolo conseguito all'estero e abilitante, in Italia, all'esercizio della professione di assistente sociale, in alternativa al sostenimento di specifico esame di idoneità.

L'elenco sopraindicato è formato annualmente su designazione dei Consigli Regionali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende Assistenti Sociali che esercitano la professione da almeno 5 anni.

Al fine di acquisire tale disponibilità, si invitano i Colleghi interessati, a compilare l'allegata domanda ed inviarla entro il 26 gennaio 2018.

Per gli iscritti che svolgono la professione come dipendenti è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di disponibilità dell'Ente datore di lavoro ad ospitare il tirocinante nella propria sede.

Il Presidente
a.s.s. Mirella Silvani

INFORMATIVA

Riferimenti Normativi

Con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni" è definito il sistema attraverso il quale vengono riconosciuti i titoli professionali acquisiti all'estero e le procedure per l'esercizio della professione. L'iter prevede che l'interessato/a presenti domanda al Ministero della Giustizia che provvederà a valutare la regolarità della documentazione ed emetterà specifico provvedimento, un Decreto Dirigenziale, nel quale sono definite le misure compensative: prova attitudinale o tirocinio di adattamento a scelta del/della candidato/a. Nel caso si opti per il tirocinio di adattamento il Ministero ne definirà la durata. Il comma 1 dell'articolo 7 del citato Decreto Lgs stabilisce che "Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato". Il Decreto 14 novembre 2005 n. 264 "Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale" all'art. 7 precisa che "il tirocinio di adattamento (.....) ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione" All'art. 8, ai commi 1 e 2, si definisce che "Presso il Consiglio nazionale e istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitino la professione da almeno 5 anni" Il tirocinio di adattamento prevede degli obblighi per il tirocinante e prevede una valutazione finale con parere favorevole o sfavorevole (art. 13 del Decreto 264).

Requisiti

1. Essere iscritto all'Albo della Regione Lombardia in sezione A o B;
2. Esercitare la professione da almeno 5 anni sia come libero professionista sia come dipendente;
3. Non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina;
4. Essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi;
5. Impegnarsi a collaborare con il CROAS nel rispetto dell'art. 13.

Nel caso di Assistente Sociale dipendente è necessario allegare un'attestazione di disponibilità dell'ente datore di lavoro ad ospitare il tirocinio nelle proprie sedi.

Ulteriori informazioni

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere trasmessa alla segreteria, indirizzo croas.lombardia@pec.it, corredata da copia del documento di identità in corso di validità e attestazione dell'ente datore di lavoro (per i professionisti dipendenti) e dovrà pervenire, via PEC, entro la data del 26 gennaio 2018.